

## **NUOVE TABELLE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI A LAVORATORI E PENSIONATI AUTONOMI**

Roma, 25 gennaio 2008

Come ogni inizio d'anno l'Inps ha ricalcolato i limiti di reddito validi per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, per la cessazione o la riduzione degli importi in pagamento a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e pensionati del lavoro autonomo.

Tutti questi parametri sono condensati nella circolare dell'Istituto Previdenziale n. 6 del 16 gennaio 2008, consultabile nel sito Inps, ma vale la pena, anche per la complessità della norma e la particolarità delle procedure da seguire per verificare il diritto, fare il punto su tutta la tematica degli assegni familiari (prestazione che non va confusa con l'assegno al nucleo familiare, che compete invece ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di quel settore).

### **Soggetti interessati**

Per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, caratisti imbarcati, ma non per commercianti e artigiani) e per i pensionati ex lavoratori autonomi (sia dell'agricoltura che commercianti e artigiani) è prevista una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari" mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione" per carichi di famiglia.

L'importo è pari a Lire 19.760 mensili (ora 10,21 euro) per ogni familiare a carico ed è concesso in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88 (istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare), ma viene corrisposto solo se il reddito familiare non supera determinati limiti.

### **Per quali componenti della famiglia**

Il trattamento spetta per: il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni, se frequentanti l'università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli.

Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni.

### **Come determinare diritto e misura**

Per stabilire il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del lavoratore autonomo dell'agricoltura, in base alla tabella relativa al reddito individuale mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo familiare perché, ormai da diversi anni, trova applicazione una norma che prevede la cessazione del pagamento della quota di assegni familiari in rapporto al reddito familiare annuale.

### **Limiti di reddito per essere "a carico"**

Il limite di reddito mensile da considerare ai fini del diritto agli assegni familiari è correlato

all'importo del trattamento minimo della pensione Inps (per il 2008 pari a € 443,12).

Per l'accertamento del carico ai fini familiari, per tutto il 2008 il limite è:

- euro 624,06 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio
- euro 1.092,10 per due genitori

### **Limiti di reddito per la corresponsione**

Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi

natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni, presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.

Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo.

In buona sostanza, le nuove tabelle elaborate dall'Inps vanno utilizzate con il reddito del 2006 per il diritto agli assegni familiari da gennaio fino a giugno e con il reddito del 2007 nella seconda metà di quest'anno.

### **Redditi da considerare**

In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:

- redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
- redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi bancari e postali, vincite del lotto, ecc.).

### **Redditi da non considerare**

Sono invece esclusi:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione;
- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad Irpef.

### **La rivalutazione dei limiti reddituali**

Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato d'inflazione. A seguito di un'interpretazione ministeriale, il tasso d'inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e programmatica per l'anno precedente quello da rivalutare.

Per l'anno 2007 la misura del tasso d'inflazione programmata è stata pari al 2 per cento ed è su questo parametro che l'Inps ha rivisto tutte le tabelle.

### **Come sono strutturate le tabelle**

Le tabelle sono quattro, da utilizzare a seconda dei soggetti interessati:

A – nucleo familiare in situazione base

B – richiedente vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, celibe o nubile

C – nucleo familiare con soggetti totalmente inabili per i quali possono essere corrisposti gli assegni familiari

D – richiedente nella condizione della tabella B in un nucleo come nella tabella C

Ogni tabella è costituita da due colonne di redditi:

- la prima indica il reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati;
- la seconda indica il reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione.

Nei confronti di questi soggetti, la cessazione del diritto agli assegni familiari non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

### **Cosa fare concretamente**

Le strutture territoriali del Patronato ITAL sono certamente in grado di verificare il diritto a queste prestazioni di famiglia, patrocinando le domande all'INPS per il corretto pagamento e per l'eventuale recupero di assegni familiari o maggiorazioni sociali mai richiesti in passato (il termine di prescrizione del diritto è quinquennale).

### **Ultima osservazione**

Per chiudere, una valutazione tutta politica: sono quasi vent'anni che la prestazione assegni familiari è stata trasformata in assegno per il nucleo a favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Anche quella legge (n. 153 del 1988) è stata più volte ritoccata e integrata per renderla più rispondente alle esigenze delle famiglie ed alle politiche sociali a favore della famiglia.

Tant'è che oggi l'assegno al nucleo familiare ha un importo ben più consistente dell'assegno familiare, utilizza tabelle più flessibili e adattabili alla diversa articolazione dei nuclei familiari che si intende tutelare più efficacemente, ha persino procedure più semplici e meglio cadenzate che consentono la verifica del diritto e l'erogazione della prestazione.

Restare ancorati, come lavoratori autonomi dell'agricoltura (quasi sostanzialmente noi soli fra i lavoratori autonomi), ad una normativa tanto vecchia, con procedure arzigogolate e soprattutto con importi ridicoli (poco più di 10 € al mese per persona a carico!) è veramente assurdo.

Questa, dell'adeguamento delle nostre prestazioni familiari e del superamento della normativa differenziata e discriminatoria, sarà una delle rivendicazioni e delle prossime battaglie politico-sindacali qualificanti per la UIMEC-UIL.

## A - NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
1 persona (**)	- euro 8.302,56	-
2 persone	- euro 13.777,18	- euro 16.499,63
3 persone	- euro 17.714,85	- euro 21.211,89
4 persone	- euro 21.155,93	- euro 25.335,47
5 persone	- euro 24.599,93	- euro 29.459,06
6 persone	- euro 27.879,58	- euro 33.387,44
7 o più persone	- euro 31.158,63	- euro 37.315,18

nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorante di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

## B - RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (*) (+10 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
1 persona (**)	- euro 9.132,53	-
2 persone	- euro 15.156,76	- euro 18.149,06
3 persone	- euro 19.484,94	- euro 23.332,27
4 persone	- euro 23.272,80	- euro 27.869,08
5 persone	- euro 27.058,37	- euro 32.405,91
6 persone	- euro 30.667,29	- euro 36.725,92
7 o più persone	- euro 34.273,34	- euro 41.045,94

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

**C - NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ESSERE CORRISPOSTI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA**

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+50 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+50 per cento)
1 persona (**)	- euro 12.450,63	-
2 persone	- euro 20.664,01	- euro 24.746,82
3 persone	- euro 26.568,17	- euro 31.817,25
4 persone	- euro 31.733,90	- euro 38.001,18
5 persone	- euro 36.896,70	- euro 44.187,45
6 persone	- euro 41.816,44	- euro 50.078,22
7 o più persone	- euro 46.736,79	- euro 55.969,56

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

**D - RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA**

Nucleo Familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati(*) (+ 60 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 60 per cento)
1 persona (**)	- euro 13.281,77	-
2 persone	- euro 22.041,84	- euro 26.396,24
3 persone	- euro 28.339,44	- euro 33.937,04
4 persone	- euro 33.847,86	- euro 40.535,96
5 persone	- euro 39.356,28	- euro 47.132,54
6 persone	- euro 44.605,35	- euro 53.414,98
7 o più persone	- euro 49.850,91	- euro 59.700,90

(\*) Per l'applicazione della presente tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori affidati dagli Organi competenti a norma di legge, i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente (sono, quindi, esclusi i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato come esposto (sono, quindi, esclusi i nonni ed i bisnonni).

(\*\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.